



Regolamento comunale per la
concessione di aree e per
l'esercizio delle attività da parte
dei circhi equestri e delle attrazioni
dello spettacolo viaggiante

approvato con atto consiliare n. 4 del 7/02/2004

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE E PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DA PARTE DEI CIRCHI EQUESTRI E DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

- ART. 1 -

SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, che trae origine dal penultimo comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modificazioni, ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree pubbliche per l'installazione dei circhi equestri, dei parchi di divertimento, delle attività dello spettacolo viaggiante e similari strutture ludiche (quali, ad esempio, le strutture gonfiabili).

L'utilizzo di aree private delle quali sia dimostrata la disponibilità, potrà essere acconsentito dall'Amministrazione previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quest'ultimi relativi alla sicurezza, incolumità delle persone, rispetto delle norme relative alla quiete pubblica specifica del luogo ed alla viabilità pedonale e veicolare.

- ART. 2 -

CONCESSIONE DELLE AREE PER CIRCHI EQUESTRI, PER PARCHI DI DIVERTIMENTO E DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri, dei parchi divertimento, delle singole attività dello spettacolo viaggiante e di altre similari strutture ludiche, gli interessati devono presentare regolare domanda, indirizzata al Comune di Piove di Sacco – Ufficio Commercio. Le istanze devono essere presentate almeno 90 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Per le installazioni isolate, piccole concentrazioni e manifestazioni sperimentali o eccezionali sino ad un massimo di 3 attrazioni, si potrà derogare da tale termine.

L'istanza (può essere utilizzato l'allegato schema e presentata un'unica domanda per tutte le circostanze che interessano nel corso dello stesso anno) deve comunque contenere:

- a) generalità complete dell'interessato o del legale rappresentante, nonché il recapito postale e numero telefonico, il codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione al Registro Imprese (CCIAA);
- b) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza;
- c) denominazione esatta dell'attrazione, così come indicato nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 337/68. Per le rotonde "tiri vari" e le altre attrazioni ludiche deve essere precisato il tipo di gioco;
- d) misure esatte ed ingombro dell'attrazione e strutture ad essa connesse, comprensive di qualunque sporgenza (in alternativa: planimetria);
- e) dimensioni d'ingombro massimo delle carovane adibite ad abitazione, dei veicoli e dei carri destinati al trasporto e/o traino delle attrezzature, compreso il numero di targa dei mezzi (se si richiede lo stazionamento su area pubblica);
- f) il periodo esatto di inizio e termine dell'occupazione (sia con le attrazioni che con gli eventuali mezzi al seguito) e dell'inizio e termine attività.

- ART. 3 -

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

All'istanza vanno comunque allegati:

- a) fotografia dell'attrazione (di data recente);

- b) copia del progetto dell'attrazione (con schema di montaggio e dichiarazione di collaudo con le eventuali limitazioni d'impiego); in alternativa: copia della certificazione di collaudo statico dell'attrazione, in corso di validità;
- c) relazione e certificazione di regolarità dell'impianto elettrico;
- d) elenco nominativo, comprensivo delle generalità complete, dei collaboratori, sia familiari che dipendenti, che operano nell'attrazione durante la manifestazione;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ove l'esercente dichiara di essere il proprietario dell'attrazione, e di non essere titolare di autorizzazioni comunali e/o di pubblica sicurezza per l'esercizio di altre attività sia pure complementari, ovvero non svolga professionalmente altre attività (tale dichiarazione può essere contenuta nell'istanza);
- f) documentazione relativa alla posizione SIAE;
- g) contratto di assicurazione dell'attrazione per la R.C.T.

Gli originali dei collaudi devono essere presentati all'ufficio almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione, per presa visione da parte dello stesso. L'ufficio può richiedere ulteriore documentazione ai fini dell'istruttoria.

La mancanza di uno dei requisiti suindicati, ovvero della documentazione prevista, l'incompletezza della stessa, la presentazione della domanda o della documentazione fuori termine comportano l'archiviazione della domanda.

Le domande che contengono condizioni o riserve non verranno prese in esame.

- ART. 4 -

UBICAZIONE E DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

Nelle aree pubbliche o private site nei centri abitati, la durata delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo non può superare i 30 giorni, salvo la diversa durata prevista per particolari manifestazioni o circostanze.

Le aree pubbliche, le circostanze ed i periodi per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri sono individuati come segue:

- a)-per gg. 10 in occasione del Carnevale (sfilata carri allegorici) in Centro Storico limitatamente a nr. 2/3 attrazioni di piccole dimensioni (valutazione circostanziata)
- b)-prima metà di Maggio - in occasione del Maggio Piovese in Piazzetta S.Marco (tutta)
- c)-per gg. 10 circa in occasione della Sagra di Pentecoste – Frazione Corte in Piazzale della Brenta (tutto, con parte riservata a sosta caravans)
- d)-per gg.10 circa in occasione della Festa della Comunità di S.Anna nell'area parcheggio stadio di Via D'Annunzio
- e)-per 3 settimane circa da fine ottobre in occasione dei Festeggiamenti di S.Martino – in Piazzale Serenissima e Piazzetta San Marco. In Piazzale Serenissima viene comunque riservato uno spazio indicativo di ml.20x20 (o diametro 18/20 ml.) per attrazioni “novità” inteso come attrazioni che non siano mai state in assoluto presenti nel Parco S.Martino o, in secondo luogo, che manchino da oltre 10 anni.
- f)-per gg. 20 circa in occasione delle Festività Natalizie e di Fine anno - in Centro Storico - limitatamente a nr. 2/3 attrazioni di piccole dimensioni (valutazione circostanziata)
- g)-circhi: non più di 2 concessioni all'anno - area ex Foro Boario
- h)-esibizioni di auto-moto acrobatiche: non più di 2 concessioni all'anno –Piazzale Bachelet

Fermo restando quanto sopra per la stessa area, pubblica o privata, e sulle aree a questa limitrofe (medesima località, quartiere o frazione), non può essere rilasciata nuova autorizzazione se non con un intervallo di almeno 90 giorni dalla precedente autorizzazione; per i circhi e/o le esibizioni moto-auto acrobatiche tale intervallo viene fissato a 120 gg. e viene previsto solo nei confronti di altri spettacoli similari.

Tuttavia tali individuazioni potranno essere modificate annualmente, con apposito provvedimento del Sindaco entro il mese di Gennaio, o per contingenti situazioni.

Le installazioni su aree private possono essere complementari a quelle previste sulle aree pubbliche oppure interamente a se stanti.

La concessione è esclusivamente riferita al titolare dell'attrazione. Le eventuali Concessioni successive alla prima per la partecipazione a diverse manifestazioni nel corso dello stesso anno costituiranno integrazioni della stessa. Al concessionario è vietato il subaffitto, a qualsiasi titolo, del posteggio, pena la revoca della concessione stessa, la perdita di eventuali punteggi e della cauzione di cui all'art. 5.

- ART. 5 -

ESAME DELLE DOMANDE

L'esame delle singole istanze viene effettuato dal competente Ufficio Commercio che aggiorna annualmente la graduatoria sulla scorta della documentazione esibita dagli interessati e tenendo presenti i seguenti elementi e criteri:

- a) viene preso a riferimento, quale punteggio base individuale, quello risultante nell'anno 2003 applicando la previgente regolamentazione;
- b) vengono assegnati punti 10 per ogni ulteriore concessione annuale nelle singole manifestazioni con la medesima attrazione;
- c) vengono assegnati punti 1 per ogni anno di residenza nel Comune di Piove di Sacco, dopo il conseguimento della Licenza d'esercizio;
- d) vengono assegnati punti 2 per ogni anno di esercizio dell'attività (comprovata dalla data di iscrizione al Registro Imprese);
- e) vengono assegnati punti 1 per ogni anno di gestione dell'attrazione (dalla data di inserimento nella Licenza Comunale).

A parità di punteggio verrà data priorità a colui che risulta con maggiore anzianità di appartenenza alla categoria e che ne abbia fornito idonea certificazione.

Gli interessati devono, nel proprio interesse, mettere a disposizione del Comune ogni elemento utile per la valutazione della posizione individuale.

Nell'ambito della stessa manifestazione non possono essere autorizzate più di due attrazioni in capo alla medesima ditta. I pugnometri e le pesche verticali non rientrano in questo computo.

Analoghe modalità vengono seguite per l'assegnazione dello spazio "novità" (inteso come attrazioni che non siano mai state in assoluto presenti nel Parco S.Martino o, in secondo luogo, che manchino da oltre 10 anni).

La graduatoria verrà pubblicata all'albo comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione e gli interessati potranno prenderne visione anche presso i competenti uffici. L'esito dell'istruttoria verrà contestualmente comunicato con raccomandata ai richiedenti. Con la stessa, oltre agli eventuali documenti – citati all'art.3 – se mancanti, verrà richiesto agli assegnatari il versamento, da effettuare entro i termini e con una delle modalità che saranno indicate, di un deposito cauzionale come di seguito quantificato, avendo quale riferimento l'Elenco delle attrazioni approvato dal competente Ministero):

- € 100 per le piccole attrazioni
- € 200 per le medie attrazioni
- € 300 per le grandi attrazioni
- € 500 per i circhi, esibizioni auto-moto-acrobatiche e simili

Quanto sopra a garanzia dell'impegno a presentarsi alla manifestazione entro il termine fissato nonché in relazione a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone OSAP. La mancata presentazione della documentazione come sopra prevista entro i termini assegnati comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla manifestazione. La citata cauzione, qualora non incamerata a titolo sanzionatorio o di recupero d'ufficio dei tributi (COSAP e TARSU) o spese per il ripristino dell'area, sarà restituita entro trenta giorni dal termine dell'occupazione.

Ove si rendesse necessario l'esame di più di una istanza per attività di circo equestre sulla medesima area e per il medesimo periodo, costituirà requisito di priorità la data di presentazione della domanda, che potrà riguardare soltanto installazioni nel periodo massimo di un anno dalla sua presentazione.

- ART. 6 -

SOSTITUZIONE DI ATTRAZIONE

La sostituzione dell'attrazione (con altra dello stesso tipo o altra diversa) è consentita, mantenendo l'anzianità maturata, purché vi sia spazio idoneo e la nuova attrazione risponda a caratteristiche e tipologia completamente diverse da quelle già esistenti nel "*Parco Divertimenti*" (= novità: vedi anche l'art.18). Le relative istanze devono essere formulate e presentate come disposto dall'art. 2.

E' comunque consentita la sostituzione dell'attrazione per la quale l'area è stata concessa con altra propria attrazione in caso di forza maggiore (sinistro accertato e non tempestivamente riparabile), purché non ne derivi un aumento delle misure di ingombro e la tipologia dell'attrazione sia simile a quella indisponibile o a diversa dalle altre già presenti al fine di non creare diretta concorrenza.

Qualora taluno degli autorizzati, od in graduatoria utile, presenti rinuncia o sia impossibilitato a partecipare, potrà essere utilizzata la graduatoria per la sua sostituzione con la prima ditta avente una attrazione diversa dalle altre già presenti al fine di non creare diretta concorrenza.

L'operatore può comunque sostituire l'attrazione per la quale è autorizzato con una altra dello stesso tipo e delle stesse dimensioni e caratteristiche.

- ART. 7 -

DIVIETO DI VARIAZIONE DELLE MISURE D'INGOMBRO

E' vietato variare le misure d'ingombro delle attrazioni se non per giustificati motivi tecnici (o per cambio dell'attrazione) e sempre che ciò non determini pregiudizio agli altri eventuali concessionari vicini e siano comunque garantite le distanze di sicurezza. In alternativa potrà essere valutato lo scambio di posizione con altra attrazione.

- ART. 8 -

RAPPRESENTANTI

L'Amministrazione Comunale si riserva, di volta in volta, di consentire che i partecipanti al parco di divertimenti – costituito da almeno 6 attrazioni medie e/o grandi - siano rappresentati da non più di tre persone, con le quali esaminare e concordare eventuali problemi inerenti al funzionamento del parco. Tali rappresentanti dovranno risultare nominati o delegati da almeno 2/3 dei Concessionari di posteggio nella manifestazione.

- ART. 9 -

MODALITÀ D'ESERCIZIO

Con l'autorizzazione all'occupazione delle aree possono essere dettate eventuali prescrizioni circa l'orario e le modalità di esercizio delle attrazioni, l'uso di apparecchi sonori, la sistemazione delle carovane di abitazione e dei rimorchi, la rimozione dei rifiuti, il rispetto di particolari norme igienico-sanitarie, ecc.

I singoli esercenti dovranno inoltre attenersi scrupolosamente alle eventuali prescrizioni riportate nel verbale di collaudo dell'attrazione nonché di quelle impartite dall'apposita Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

- ART. 10 -

SUBINGRESSO

In caso di decesso del titolare dell'attrazione, il punteggio dell'anzianità di frequenza maturato dal dante causa nelle singole circostanze, è attribuito ai legittimi eredi subentranti.

In caso di subingresso per atto tra vivi, sia a persona fisica che giuridica (società di persone regolarmente costituita e registrata) è riconosciuto in capo al subentrante il punteggio dell'anzianità di frequenza acquisito dal cedente. Quest'ultimo perde ogni punteggio acquisito precedentemente con l'attrazione o le attrazioni ceduta/e. Il "subingresso" per atto tra vivi può avvenire solo a seguito di formale atto notarile, ed al cedente non sarà concessa la opportunità di gestire analoga attrazione per almeno 5 anni.

Nel caso di azienda familiare il subingresso può riguardare contemporaneamente più familiari collaboratori, ciascuno per la rispettiva attrazione acquisita.

Il "subingresso" come sopra indicato viene riconosciuto anche in sede di rilascio delle Licenze d'esercizio ai residenti e/o alle società con sede in questo Comune.

- ART. 11 -

PRECARIETÀ DELLE CONCESSIONI

L'occupazione dell'area pubblica concessa, in applicazione dei precedenti articoli, ha carattere di precarietà e comunque è limitata al periodo indicato nell'atto di concessione.

Può essere revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, o di eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione Comunale debba urgentemente riacquistare la disponibilità dell'area data in concessione.

Tale revoca dà diritto al solo rimborso dei tributi in misura rapportata alla durata dell'uso, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo.

- ART. 12 -

RUMORI ED IGIENE

Durante l'esercizio dell'attività attrazionistica, l'uso degli amplificatori sonori potrà essere consentito limitatamente all'orario ed alle condizioni stabilite nell'atto autorizzatorio, secondo anche le eventuali indicazioni circostanziate dell'Amm/ne Comunale.

Ciascun concessionario dovrà provvedere a propria cura alla raccolta degli eventuali rifiuti derivanti dalla propria attività e di conferirli al servizio pubblico con le modalità previste per la

zona di installazione; analogamente per i rifiuti derivanti dall'utilizzo di caravans o roulotte, ove autorizzati alla sosta, con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie in materia.

L'Amministrazione Comunale metterà in atto iniziative di controllo (anche attivazione dell'ARPA) in funzione preventiva e deterrente.

- ART. 13 -

VERIFICHE DI SICUREZZA

Il rilascio della Concessione, che costituisce anche autorizzazione all'esercizio dell'attività, resta subordinato all'esito positivo delle verifiche di sicurezza dell'insieme dell'eventuale parco divertimenti (Agibilità di cui all'art.80 del TULPS, ove prevista), e/o delle singole attrazioni, previa esibizione della certificazione di collaudo e di corretto montaggio di ciascuna attrazione installata.

A tal proposito - in relazione anche a quanto indicato nell'ultima parte dell'art.4 del D.P.R. 28 maggio 2001, nr.311 - viene prevista, ai fini del rilascio della certificazione di Agibilità di cui all'art.80 del TULPS, l'attivazione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo solo nel caso di organizzazione dei parchi di divertimento (minimo 6 attrazioni, delle quali almeno 2 grandi o 4 medie); negli altri casi le verifiche verranno effettuate dalla Commissione "ristretta" indicata nel provvedimento sindacale nr.14 del 18.3.2003 (istitutivo della CCVLPS). Per le attrazioni isolate la regolarità tecnica può essere riconosciuta acquisendo agli atti la relativa documentazione.

Qualora da eventuali verifiche, anche successive al rilascio della Concessione, risultassero situazioni di pericolo per la pubblica incolumità oppure che non fosse stato ottemperato ad eventuali prescrizioni, la Concessione potrà essere immediatamente sospesa o revocata, con disposizione per l'immediato smontaggio e allontanamento dell'attrazione.

Per i Circhi e le esibizioni di auto-moto acrobatiche viene comunque prevista l'attivazione della C.C.V.L.P.S. (di cui al citato provvedimento sindacale nr.14 del 18.3.2003), fatta salva la facoltà di cui al 2° comma dell'art.4 del DPR 311/2001 (per capienza complessiva fino a 200 persone: relazione tecnica di un professionista).

Si dà atto altresì delle circostanze e modalità di verifica previste dal 3° comma e dall'ultimo paragrafo dell'art.141/bis come introdotti dall'art.4 del citato DPR 311/2001.

- ART. 14 -

PARCHI DIVERTIMENTO PERMANENTI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare e conseguentemente consentire l'installazione di parchi divertimento di carattere permanente, nel rispetto delle previsioni urbanistiche del territorio.

La relativa prescritta Autorizzazione Ministeriale non è comunque richiesta per l'allestimento di complessi attrazionistici in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali.

Possono essere altresì consentite installazioni permanenti, o stagionali, fino a tre attrazioni, previa deliberazione di Giunta che ne individui il luogo pubblico, ne disciplini il periodo di permanenza, le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di valutazione delle stesse.

- ART. 15 -

RICONSEGNA DELLE AREE

Il titolare di concessione ha l'obbligo di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna.

In caso di modifica o alterazione dei luoghi i concessionari devono provvedere al loro ripristino prima della riconsegna.

In caso di inadempienza l'ufficio preposto farà eseguire i lavori a spese del concessionari, a norma di Legge; per il recupero delle spese, in caso di mancato rimborso, potrà comunque essere incamerata parte o l'intera cauzione di cui all'art.5.

- ART. 16 -

TRIBUTI E CAUZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La concessione di ogni occupazione è subordinata al pagamento delle spese di istruttoria e dei tributi (COSAP e TARSU) nella misura prevista dalla vigente normativa e con applicazione dei relativi Regolamenti Comunali.

Il versamento della rispettiva quota risultante deve di norma essere effettuato prima del rilascio della Concessione, come da circostanziate indicazioni dell'Ufficio preposto.

La cauzione di cui all'art.5, oltre che per le circostanze indicate all'art.15, può essere incamerata per il recupero di eventuali tributi non versati.

Il Canone OSAP si applica sia per le occupazioni con le attrazioni che con le roulotte e caravans d'abitazione; la TARSU si applica solo alle roulotte e caravans d'abitazione e circostanziatamente alle attrazioni che possono produrre rifiuti (Circhi etc.).

Per la sosta dei carriaggi al seguito delle attrazioni, nella eventuale zona riservata, non si applicano i predetti tributi.

- ART. 17 -

SISTEMAZIONE CAROVANE E CARRIAGGI

Nell'istanza di autorizzazione dovrà essere indicata anche la eventuale necessità di sostare su area pubblica con roulotte o caravans; in tal caso dovranno essere anche indicati il numero, le misure ed i rispettivi numeri di targa (come previsto all'art.2).

Vengono individuate le seguenti aree di sosta, adeguatamente attrezzate:

- a)-per caravans e roulotte d'abitazione: Piazzale della Brenta, in frazione Corte
- b)-per i carriaggi e mezzi di trasporto attrazioni: zona sud e sud/ovest dell'ex Foro Boario

Nelle aree pubbliche di sosta – appositamente indicate dall'Amministrazione (circostanziatamente potranno essere indicate anche dislocazioni alternative) - non potranno sostare roulotte/caravans e/o carriaggi non facenti parte (concessionari, dipendenti o familiari) del parco divertimenti o attrazioni cui sono collegate; per la eventuale scelta del posizionamento si dovranno seguire le modalità diramate di volta in volta con la corrispondenza di accoglimento dell'istanza.

La sosta degli autoveicoli come sopra potrà essere consentita anche per un periodo eccedente quello di installazione delle attrazioni, fino ad un massimo di 10 gg. prima dell'inizio e dopo lo smontaggio.

Nella zona definita quale area “parco divertimenti” viene comunque previsto il divieto di sosta con roulotte/caravans ad uso abitazione e con carriaggi non indispensabili al funzionamento delle attrazioni.

- ART. 18 -

COMPOSIZIONE DEL PARCO

Le attrazioni che compongono il parco devono essere di varie tipologie per realizzare un giusto equilibrio, per garantire la massima funzionalità compatibilmente con le esigenze di trattenimento e svago della diversa utenza. Devono essere divise per tipologia creando così il migliore equilibrio possibile tra attrazioni grandi, medie e piccole.

Sono fatte salve comunque le posizioni già acquisite, ancorchè non coerenti con i predetti principi generali che dovranno comunque essere tenuti presenti nel caso di sostituzioni delle attrazioni o di nuovi inserimenti a seguito di rinunce o per ampliamento delle aree riservate nelle varie circostanze previste. A tal proposito, compatibilmente con lo spazio disponibile, verrà data assoluta priorità ad eventuale attrazione “novità” (viene considerata tale una “nuova” attrazione o quella non presente nel parco da almeno 2 anni). Nel Parco Divertimenti previsto in occasione dei Festeggiamenti di S.Martino, in Piazzale Serenissima viene comunque riservato uno spazio indicativo di ml.20x20 (o diametro 18/20 ml.) per attrazioni “novità” (inteso come attrazioni che non siano mai state in assoluto presenti nel Parco S.Martino o, in secondo luogo, che manchino da oltre 10 anni).

L'esatta dislocazione delle attrazioni sarà concordata dall'ufficio comunale con la Polizia Municipale e l'Area Tecnica Comunale avendo attenzione prioritariamente ai criteri di sicurezza, compatibilità e razionalità e tenendo presenti, ove possibile, le indicazioni dei rappresentanti degli esercenti concessionari. Il relativo “progetto” resta comunque soggetto a valutazione ed approvazione preventiva da parte della C.C.V.L.P.S.

I parchi divertimento sulle aree pubbliche in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali vengono comunque organizzati e gestiti dall'Amministrazione Comunale.

- ART. 19 -

SANZIONI

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o l'abuso di queste, nonché il mancato pagamento dei tributi dovuti comportano, previa diffida, la sospensione dell'autorizzazione e, in caso di recidiva, la perdita dell'eventuale punteggio di anzianità di frequenza già acquisito.

Quanto sopra sia con riferimento alle attrazioni installate che alle eventuali roulotte e caravans d'abitazione, nonché per la sosta con carriaggi ed altri mezzi al seguito.

A coloro che – senza giustificato motivo da portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale - non installano l'attrazione entro la data stabilita e/o nella località assegnata, o che abbandonino il parco prima della sua conclusione, viene preclusa la possibilità di partecipare alla medesima manifestazione per la volta successiva e – fatto salvo il recupero dei tributi dovuti ed il rimborso di eventuali danni all'area - viene incamerata la cauzione prevista all'art. 5.